

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1968

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 25 maggio 1954, n. 329, che ha modificato la tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, i compensi giornalieri per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali e alle truppe di passaggio o in precaria residenza sono stati fissati nelle seguenti misure:

a) ufficiali:

lire 200 per gli ufficiali inferiori (alloggio spettante: una camera mobiliata);

lire 300 per gli ufficiali superiori e per i primi capitani (alloggio spettante: una camera mobiliata);

lire 500 per gli ufficiali generali (alloggio spettante: due camere mobiliate);

b) sottufficiali:

lire 25 per i sottufficiali di grado inferiore a maresciallo (alloggio con due letti e lume);

lire 100 per i marescialli (alloggio spettante: una camera ogni due);

c) truppa:

lire 4 per ogni persona facente parte della truppa (in locale vuoto senza altra fornitura);

lire 12 per i graduati e soldati (alloggio con letto e lume).

Come appare evidente, tali compensi risultano del tutto inadeguati all'attuale valore della moneta e al costo generale dei servizi, onde i Comuni e i privati cercano spesso di sottrarsi all'obbligo loro imposto della prestazione di alloggi.

Tale situazione è causa di notevoli difficoltà al normale svolgimento del servizio in occasione di spostamenti di truppe per esercitazioni e manovre, dovendosi spesso subordinare la scelta delle zone di esercitazioni fuori sede alla possibilità di appoggiare i reparti ad immobili demaniali.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo scopo, pertanto, di adeguare i suddetti compensi giornalieri, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale i compensi stessi vengono aumentati:

1) nella misura del 100 per cento per gli ufficiali, nella considerazione che:

la rivalutazione operata nel 1954 fu inferiore di circa il 20 per cento a quella praticata per altri servizi;

i canoni di fitto dal 1954 ad oggi hanno subito un incremento notevole;

i compensi da attribuire alla mano d'opera occorrente per la lavatura della biancheria e per il riordino delle masserizie hanno subito rivalutazioni più elevate rispetto a quelle considerate per gli immobili;

2) con un criterio di maggior larghezza per gli alloggi dei sottufficiali e della truppa, nonchè per le scuderie, tenuto conto che:

stante la misura irrisoria degli attuali compensi, una maggiorazione del 100 per cento dei compensi stessi lascerebbe

insoluto il problema ed i reparti continuerebbero ad incontrare le cennate difficoltà;

la configurazione, sul piano pratico, delle prestazioni di cui trattasi non consente di adottare lo stesso criterio seguito per gli alloggi degli ufficiali;

3) nella misura del 75 per cento, corrispondente alla rivalutazione media degli alloggi in genere, per i locali uso ufficio, magazzini, eccetera.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si è ritenuto opportuno riprodurre l'articolo 2 della citata legge 25 maggio 1954, n. 329, al fine di consentire una semplificata procedura di variazione qualora a scadenza non lunga se ne verifici la necessità.

L'articolo 3 abroga la legge 25 maggio 1954, n. 329, che stabilisce l'attuale misura dei compensi giornalieri.

L'attuazione dei miglioramenti in parola comporterà una maggiore spesa complessiva annua di lire 30 milioni, alla quale sarà fatto fronte, come indicato all'articolo 4, con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dell'esercizio finanziario 1968 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	L. 1.000
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 600
Ufficiali inferiori	una camera	» 400
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli	una camera ogni due	» 300
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	» 100
<i>Truppa:</i>		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	» 50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra fornitura	» 15
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla	» 80
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 7

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a va-

riare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.